



REPUBBLICA ITALIANA



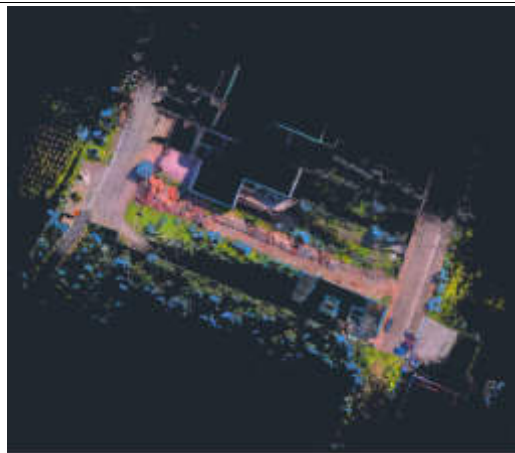
COMUNE DI MASAINAS



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune di Masainas (PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE)

“COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P. “LOC. CANDIATZUS”-
REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE
DI RACCORDO TRA VIA DEGLI ARTIGIANI E VIA CANDIATZUS”



PROGETTISTA:



Ing. Gianmarco Manis
progettazione e consulenza

Via Gobetti 6, Guspini (SU) 09036
Via Vittorio Emanuele II 36, Oristano (OR) 09170
Tel. 347/1183763 Fax. 1782720889
E-mail: ing.manis@gmail.com
Pec: gianmarco.manis@ingpec.eu

Engineering & Architecture

Elaborazioni & CAD:

PAOLA CONTI

SINDACO:

Dott. Gian Luca Pittoni

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Gianfranco Diana

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI:

Orrù Mario Bruno

PROGETTO ESECUTIVO

(D.Lgs 36/2023, art. 41)

03			TITOLO TAVOLA: SCHEMA DI CONTRATTO	TAVOLA N°: AII. 1.14
02				
01				
NUM.	INTEGRAZIONE	DATA		
DATA: 13.08.2026			ARCHIVIO FILE: / archivio progetti / Ing. Gianmarco Manis/ F002_Comune di Masainas	SCALA RAPPRESENTAZIONE:
			ARCHIVIO PROGETTO: Carpetta N° F002 - PE MASAINAS	Proprietà riservata - L. 633 del 22/04/41



COMUNE DI MASAINAS
(PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE)

Spett.le

pec

OGGETTO: “COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P. “LOC. CANDIATZUS”- REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE DI RACCORDO TRA VIA DEGLI ARTIGIANI E VIA CANDIATZUS” CUP: E84H24000670002

Procedura _____ ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. Aggiudicazione alla XXXXXXXXXXXXX- CIG XXXXXXXXXXXXX. Stipula Contratto ai ai sensi dell’art. 18 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023.

In relazione all’incarico di cui all’oggetto, affidato ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, si manifesta la volontà di stipulare il contratto e si chiede di dare eguale manifestazione da parte Vostra. Con essa si considererà concluso il contratto ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto è disciplinato come segue

Art. 1 - Premesse

Quale premessa si richiamano gli Atti e le comunicazioni relative alla Procedura in oggetto, svolte fino alla stipula del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

Il Comune di Masainas affida alla XXXXXXXXXXXXX avente sede legale a XXXXXXXXXXXXX, P.IVA/C.F. XXXXXXXXXXXXX, legale Rappresentante XXXXXXXXXXXXX – CF XXXXXXXXXXXXX che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei Lavori CIG XXXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXXX. CUP XXXXXXXXXXXXX. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della Disciplina di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito “Codice dei contratti” o “Codice”).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto seppur non materialmente allegati:

- il Capitolato Generale di appalto di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (limitatamente per gli articoli ancora in vigore), che d’ora in avanti sarà chiamato semplicemente

C.G.A.;

- Il Capitolato speciale di appalto, che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.S.A, parte amministrativa e tecnica;
- l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- il cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR n. 207/2010;
- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli 11 e 12;
- il patto d'integrità;
- la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- la documentazione amministrativa presentata dall'Affidatario in sede di RDO;
- l'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara;
- l'informativa sulla privacy.

I documenti sopra menzionati, che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel C.S.A. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

Art. 3 – Importo e Tipologia contrattuale

L'importo complessivo del contratto è stabilito in € XXXXXXXXXXXX (euro XXXXXXXXXXXX/XX) oltre Iva a norma di Legge.

Tale importo risulta così determinato:

- importo lavori euro XXXXXXXXXXXX oltre IVA;
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso euro XXXXXXXXXXXX oltre IVA di legge.
- costi per la manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, euro XXXXXXXXXXXX oltre Iva di legge

Il Contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto.

I costi per la sicurezza verranno contabilizzati e liquidati a corpo in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori rispetto al totale.

Art. 4 – Consegna dei Lavori e termine di ultimazione

L'Appaltatore s'impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni XXX (XXXXXXXX) naturali e consecutivi, come previsto all'art. _____ della Lettera di Invito e art. _____ del Capitolato speciale di Appalto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 3 Allegato II.14 del Codice.

Art. 5 – Termini e modalità di pagamento

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni volta che i lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza, e al netto della ritenuta di cui al comma precedente raggiungano un importo non inferiore a € XXXXXXXXXXXX, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori (XXXXXXXXXX/00) come previsto all'art. 3.4 della Lettera di Invito e all'art. 2.18 del Capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 del Codice i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento si intende adottato quando pervenuto regolarmente formato e sottoscritto da parte del Direttore dei Lavori.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

I pagamenti avverranno in ogni caso a seguito di acquisizione della fattura elettronica che potrà essere emessa solo previa autorizzazione da parte del R.U.P.

All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 125 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi della citata normativa l'Appaltatore comunica apposito conto corrente dedicato. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

Il conto dedicato all'appalto al momento della stipula del presente contratto è IBAN _____, la/le persona/e delegata/e a operare sul conto è/sono (INDICARE NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA) _____.

Nella fattura dovranno obbligatoriamente essere indicati:

- CIG _____
- CUP _____
- Codice Univoco Ufficio _____
- numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa.

Art. 6 – Penali e premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1,5 per mille, come disposto nell'art. 3.1 della lettera di invito, dell'ammontare netto contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, per ogni giorno di anticipo verrà applicato a carico dell'Impresa appaltatrice un premio di accelerazione, in misura giornaliera determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso art. 126, comma 2, del Codice.

Art. 7 – Sospensioni e proroghe

L'appaltatore non può, per nessuna ragione, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su disposizione del direttore dei lavori o del RUP nei casi previsti nei casi previsti dall'articolo 121 comma 1 e comma 2 del Codice.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice sarà quantificato il risarcimento dovuto all'appaltatore sulla base del criterio indicato nell'art. 8 comma 2 Allegato II.14 del Codice.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità

Ai sensi dell'art. 8 comma3 Allegato II.14 del Codice non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Si applica l'art. 121 comma 8 del Codice dei Contratti.

Art. 8 Risoluzione e recesso

Fatti salvi i casi previsti nel presente contratto e nelle altre disposizioni normative vigenti l'appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;
- b) violazione delle norme sul subappalto contenute nell'art. 119 del Codice;
- c) violazione delle disposizioni del Patto di integrità, delle normative in materia di conflitto di interessi anche potenziale di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del Codice;

L'Appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuta la perdita dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94 e 100 del Codice.
- c) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Nel caso di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 122 comma 3 del Codice il termine per la presentazione delle controdeduzioni assegnato all'Appaltatore è pari a giorni 15.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Si applica l'art. 122 comma 6 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante

può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori e effettua il collaudo definitivo.

Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell'art 3 dell'Allegato II.14. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 del medesimo art. 3.

Art. 9 Modifiche al contratto e revisioni dei prezzi

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP e sono consentite solo nei casi espressamente previsti nell'art. 120 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si applica quanto previsto dall'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del Codice. L'indice sintetico di cui all'art. 4, comma 2, dell'allegato II.2-bis del Codice è TOL 5, TOL 13.

Le variazioni di contratto sono valutate secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'allegato II.14.

Art. 10 Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del medesimo.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite

alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontracto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. **Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.** Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite e tali certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

Art. 11 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva dell'importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX/00), mediante polizza fidejussoria n. XXXXXXXX emessa in data XXXXXXXX, dalla XXXXXXXX, con sede a XXXXXXXX - Agenzia XXXXXXXX.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal Codice. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia in parola verrà svincolata secondo i dettami dell'art. 117 comma 8 del Codice.

Art. 12 – Polizza di assicurazione

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice l'appaltatore ha presentato la polizza C.A.R. n. XXXXXXXX, emessa in data XXXXXXXX dalla XXXXXXXX, con sede a XXXXXXXX - Agenzia XXXXXXXX, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a € XXXXXXXXX e a garanzia della stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi con massimale di € 1'000.000,00.

Art.13 – Cessioni

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla Legge 52/91, ai sensi di quanto disposto dall'art. 120 comma 12 del Codice.

Art. 14 – Ultimazione dei lavori e collaudo

Ai sensi dell'art. 116 comma 3 del Codice l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, o prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 20 dell'allegato II.14 l'appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'appaltatore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l'affidamento dei lavori, le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, del codice.

Sono a esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.

Art. 15 Danni e sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'appaltatore:

- tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'appaltatore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b. le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

- c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 16 – Obblighi dell’Affidatario in materia di personale

Al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo _____ indicato in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto.

Art. 17 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Affidatario dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

Art. 18– Norme di comportamento dei dipendenti e/o collaboratori

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165” l'Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici che sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione. L'Affidatario si impegna inoltre a rispettare e accettare il *protocollo di Legalità* consegnato e sottoscritto in sede di gara e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 19 – Ulteriori oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c. attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e. le vie di accesso al cantiere;
- f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali;
- h. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

- i. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- j. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- k. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nelle strutture d'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.
- l. L'appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e in particolare al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (se individuato), tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, la Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata.
- m. L'appaltatore è tenuto a collaborare con la direzione lavori nell'espletamento delle attività finalizzate alla corretta contabilizzazione delle opere nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del D.M. n. 49/2018.

Art. 20 – Difetti di costruzione

L'Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal direttore dei lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell'opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. n. 145/2000.

Art. 21 - Controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 e 206 del Codice.

A norma dell'art. 209 comma 2 del medesimo non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Affidatario e l'Appaltante durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarà messa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Sassari.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Affidatario dall'obbligo di proseguire la prestazione. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

Art. 22 – Spese e tasse

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bolli, tasse, registrazioni, imposte e diritti, presenti e future inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA, sono e saranno ad esclusivo carico dell'affidatario.

Si intendono altresì a carico del medesimo gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente contratto.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo trenta giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Si fa presente all’Operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto di gara saranno raccolti presso la Stazione appaltante per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’Operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l’impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Masainas, Via Municipio, 25 - CAP 09010 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il Responsabile del suddetto trattamento è _____ e il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è la società _____ di _____ – Responsabile Azienda _____.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D. Lgs. 36/2023, del D.P.R. 207/10 (per gli articoli ancora in vigore), del D.M 17/06/2016, del D.M. n.49/2018, del D.Lgs. n. 81/2008, del D.M. n. 263/2016, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, nazionale e regionale, in vigore alla data di stipula del presente contratto, in quanto applicabile.

Il presente documento deve essere firmato per accettazione e inviato tempestivamente all’ufficio scrivente all’indirizzo protocollo.masainas@pec.comunas.it . Il contratto si considererà stipulato al momento del ricevimento della pec recante in allegato il documento firmato per accettazione e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Comune di Masainas

Il Responsabile del Settore Tecnico

Per Accettazione l’Operatore economico